

La presente per fornire un commento sul Documento per la consultazione riportato in oggetto.

Ci si riferisce in particolare al seguente punto della proposta di delibera CICR:

Art. 4 comma 4

" 4. **Gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto inviato ai sensi dell'articolo 119 del TUB** o delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 126-*quater*, comma 1, lettera b), del TUB. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente. Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale."

In relazione alla parte in grassetto, si esprimono dubbi in merito al termine che viene fatto dipendere dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto inviato ai sensi dell'articolo 119 del TUB ritenendo che ciò possa indurre la banca a dover riconsiderare la scelta di inviare gli estratti conto a mezzo lettera raccomandata A/R in luogo della comune posta prioritaria.

Ove non sia stato convenuto l'invio degli estratti conto in forma elettronica, l'invio a mezzo lettera raccomandata A/R sembrerebbe l'unico mezzo atto a individuare con certezza la data di decorrenza del termine di 60 giorni.

D'altro canto mi sembra estremamente complesso sul piano operativo gestire termini differenziati per ogni cliente; a fronte di un invio massivo di estratti conto annuali, è probabile che gli stessi siano ricevuti in giorni diversi rendendo necessario a livello procedurale la gestione personalizzata di tale dato.

Pur riconoscendo che l'art 119, comma 3 del TUB prevede già che, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento, si ritiene che l'impatto operativo delle due prescrizioni sia differente.

L'art. 119, comma 3 del TUB può determinare una lite sul termine entro il quale il cliente deve formulare eventuali opposizioni.

Il termine di esigibilità degli interessi ha, invece, una portata ben più ampia in quanto la non corretta individuazione dello stesso va ad alterare il saldo capitale futuro del conto corrente inficiando, quindi, il calcolo stesso degli interessi futuri.

Ciò considerato potrebbe essere più funzionale l'individuazione di un termine fisso che sia di 60 o di 90 giorni dalla data di conteggio degli interessi, ritenendo che l'invio tempestivo degli estratti conto ai clienti rappresenti un elemento base di un rapporto con i clienti improntato a canoni di correttezza.

Cordiali Saluti

**Giandonato Giannotta**  
*Direttore Generale*

Tel: (+39) 099 8806251

Cell: (+39) 331 8666382

Fax: (+39) 099 8806256

e-mail: [giandonato.giannotta@bccmassafra.it](mailto:giandonato.giannotta@bccmassafra.it)

